



**COMUNE DI MORIONDO
TORINESE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

Edizione 2005

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 01.04.2005

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali vigenti in materia. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuente alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento di Polizia Urbana è affidato ad agenti ed Ufficiali di P.G. giurisdizionalmente competenti, ed in via prioritaria agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

ARTICOLO 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, saranno, in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

1. personalmente al titolare;
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
5. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 (artt. 202, 216, 218,227), da particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento di impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA).

ARTICOLO 5

Suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico sono sempre temporanee e non possono essere rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, fatta eccezione per gli enti che svolgono servizi di pubblica utilità (es. cavidotti, acquedotti, metanodotti, fognature, ecc.) a cui potranno essere rilasciate concessioni permanenti.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dal Consiglio Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e possono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa concessione dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione, senza aver corrisposto la tassa dovuta, comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

ARTICOLO 6

Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i Funzionari e gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

ARTICOLO 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera o permanente sarà riscossa secondo quanto precisato dal regolamento comunale approvato il 26/11/1998 con delibera C.C. n°39 e successive modifiche.

ARTICOLO 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale provvederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 9

Scarico di rottami e detriti

E' vietato lo scarico di qualsiasi materiale ingombrante sul territorio comunale. Per i rifiuti ingombranti assimilabili agli urbani è consentito lo scarico nei contenitori che saltuariamente verranno posizionati sul piazzale antistante il cimitero, o in altri siti comunque segnalati.

Sarà severamente proibito e sanzionato lo scarico di detto materiale all'esterno dei contenitori.

ARTICOLO 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno un metro di larghezza. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione di veicoli o pedoni.

ARTICOLO 11

Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata del vivo dal muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

ARTICOLO 12

Insegne, vetrine e pubblicità luminose

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la Pubblicità e Pubbliche Affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo.

ARTICOLO 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Fatta salva l'autorizzazione del Sindaco qualora esista uno spazio di almeno m. 1 per il passaggio dei pedoni.

ARTICOLO 14

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico sono fatte alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

I posti di vendita saranno assegnati dall'Ufficio di Polizia Municipale o da altro apposito incaricato.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso del personale comunale incaricato.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Le operazioni di occupazione dei siti di vendita ambulanti già assegnati potranno iniziare alle ore 6,30 e dovranno terminare entro le ore 8,00 del giorno di mercato, ed alle ore 8,00 verranno assegnati i posti di vendita rimasti disponibili.

Le operazioni di vendita ed il relativo disimpegno del posto dovranno terminare perentoriamente entro le ore 14,00 (salvo diverse disposizioni per occasioni particolari).

Dalle ore 14,00 alle 15,00 si svolgeranno gli interventi di pulizia della piazza ed eventuale ripristino a parcheggio di tutta l'area mercatale.

Dalle ore 15,00 l'area in questione dovrà essere lasciata sgombera e perfettamente utilizzabile.

ARTICOLO 15

Commercio ambulante

Il commercio ambulante è regolato dalla legge ed è consentito alle condizioni stabilite dalla normativa specifica nonché in eventuali luoghi appositamente individuati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 16

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale

ARTICOLO 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 18

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non potrà essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ARTICOLO 19

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento. È fatto assoluto divieto di praticare i giochi del calcio, volley e basket su suolo pubblico.

ARTICOLO 20

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno altresì concordare con il personale comunale incaricato i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso

di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, tramite personale di sua fiducia, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale, i mezzi ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 21 Disposizioni di carattere generale

Tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio nonché i luoghi privati visibili dal suolo pubblico, debbono essere mantenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. A tal fine è vietato lasciar disperdere acqua e accumulare rifiuti di qualsiasi genere anche se derivanti da attività di giardinaggio.

E' fatto inoltre obbligo ai proprietari di fondi ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, sia nel caso che tali proprietà risultino o meno circondate da recinzioni, e sia nell'ipotesi che tali lotti annoverino o meno nel loro interno dei fabbricati, di provvedere allo sfalcio delle vegetazioni contaminate, ovvero irrorare le stesse con preparati adeguati.

E' inoltre stabilito l'onere di ottemperare al taglio di rami ed arbusti quando questi ultimi ricadano su proprietà confinanti oppure su strade o piazze, sia pubbliche che private.

Per tutte quelle particolari situazioni non espressamente contemplate nel presente articolo, si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di proprietà fondiaria (Libro III – Titolo II – Capo II artt. 840-921) le cui eventuali violazioni ricadono per intero nel sistema sanzionatorio previsto per il presente regolamento.

ARTICOLO 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 23 Disposizioni per i commercianti ambulanti

È proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ARTICOLO 24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti in stato decoroso, a cura dei proprietari e degli inquilini. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

ARTICOLO 25

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

ARTICOLO 26

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case e botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ARTICOLO 27

Sgombro della neve

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire di materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ARTICOLO 28

Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

In luoghi pubblici ed aperti al pubblico è proibita la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono altresì vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli o simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ARTICOLO 29

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

ARTICOLO 30

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.

ARTICOLO 31

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

I proprietari di cani od altri animali tenuti all'interno di immobili condominiali debbono prestare particolare attenzione ed evitare che questi sporchino in qualsiasi modo le proprietà latitanti e sottostanti.

ARTICOLO 32

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Qualsiasi forma di volantinaggio o di pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini su piazze o strade nonché presso abitazioni private, è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco indicante tempi, luoghi, finalità e generalità delle persone coinvolte in tali operazioni.

ARTICOLO 33

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 34 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici che devono risultare ben visibili. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ARTICOLO 35 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi ed edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ARTICOLO 36 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ARTICOLO 37

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ARTICOLO 38

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

ARTICOLO 39

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

ARTICOLO 40

Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere o spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

È rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ARTICOLO 41

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dall'ASL – Servizio di Igiene Pubblica, ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Il deposito dei rifiuti domestici deve essere effettuato secondo le norme del vigente regolamento comunale.

ARTICOLO 42 **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

È solo consentito di depositare, secondo il piano di raccolta, i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi.

ARTICOLO 43 **Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti con guinzaglio (e museruola se mordaci);
2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
3. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
4. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
5. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
6. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
7. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

È consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante o simili esistenti nelle vie o piazze della città.

ARTICOLO 44 **Vasche e fontane**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

ARTICOLO 45 **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

È fatto obbligo ai detentori di cani, qualora i medesimi soddisfino ai bisogni su aree di calpestio pedonale pubblico, di provvedere alla immediata pulizia del suolo.

ARTICOLO 46

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, potranno, nel rispetto delle normative vigenti, recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V QUITE PUBBLICA

ARTICOLO 47 Esercizio di mestieri, arti ed industria

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

È vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbi acustici alle abitazioni limitrofe nei giorni feriali dalle 21,00 alle 8,00 e nei giorni festivi prima delle 9,00 e oltre le 21,00, nonché dalle 13,00 alle 15,00 in entrambi i casi.

Comunque nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A., accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Con scrupolosa osservanza delle stesse modalità temporali contemplate nel terzo comma, è possibile l'utilizzo di attrezzi per l'attività di giardinaggio anche se corredati di motori a scoppio.

Quanto sopra riportato va integrato con quanto previsto dal PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

ARTICOLO 48 Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è di massima vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modifica, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

1. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
2. non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
3. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ARTICOLO 49

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà avvalersi della collaborazione dell'A.R.P.A. e potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Nel perimetro urbano, individuato con delibera della G.C. n° 37 del 29.06.1998, è fatto assoluto divieto di provocare esalazioni in atmosfera tali da risultare male odoranti per le abitazioni adiacenti, oppure limitrofe, sia in conseguenza ad attività produttive, che alla detenzione di animali.

Al di fuori di tale delimitazione è fatto comunque obbligo di evitare le emissioni nell'aria che possano cagionare inconvenienti alla salute delle persone.

ARTICOLO 50

Funzionamento di motori in case di abitazione

All'interno degli immobili destinati a civile abitazione, non è consentito l'utilizzo di apparecchiature o elettrodomestici anche aventi propulsione meccanica che risultino causa di rumori conseguenti al funzionamento degli stessi percepibili dall'esterno dell'unità immobiliare, nei seguenti orari:

dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,30 alle 8,30.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni in casi particolari.

È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

ARTICOLO 51 **Rumori in case di abitazione**

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

È vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22,00 alle ore 7,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 fatto salvo quanto disposto dal PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE, nel caso fosse più restrittivo.

ARTICOLO 52 **Uso di strumenti sonori**

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori nelle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini, tenendo conto anche del PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, salvo quella autorizzata dall'Autorità competente.

ARTICOLO 53 **Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 54 **Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13,00 alle 15,00 e dopo le ore 20,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle

disposizioni che saranno loro impartite dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante, che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

ARTICOLO 55

Schiamazzi, grida e canti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Sulle strade, piazze ed aree pubbliche è fatto espresso divieto di praticare qualunque forma di gioco che crei disturbo alla quiete pubblica.

ARTICOLO 56

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, guaiti, o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Il proprietario di animale deve porre in essere tutte le cautele necessarie al fine di assicurarsi che l'animale, anche all'interno della proprietà, non arrechi danni o lesioni alle persone o ad altri animali.

È fatto inoltre divieto assoluto di insudiciare il suolo pubblico o privato se soggetto a servitù collettiva, con escrementi di cani. Ai relativi proprietari è fatto obbligo, nell'impossibilità di impedire ai propri animali di defecare, di munirsi di appositi attrezzi onde raccogliere gli escrementi al fine di gettarli in luoghi idonei.

ARTICOLO 57

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle 22,00 alle 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con tono sommesso.

ARTICOLO 58

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ARTICOLO 59

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

1. al mattino dopo le ore 8,00 e fino alle 13,00;
2. al pomeriggio dopo le ore 15,00 e non oltre le ore 20,00.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini, tenendo conto anche del PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

ARTICOLO 60

Carovane di nomadi

Le soste dei nomadi (zingari) potranno essere consentite solo alla periferia del paese e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ARTICOLO 61
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni delle R.D.L. 02 novembre 1933, n° 1741 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303, nonché alle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31 luglio 1934, ed alle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 06 maggio 1940, n° 635 ed ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materie da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza o nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ARTICOLO 62
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperte da volta reale, con pareti e soffitto di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale, devono essere convenientemente coperte.

In ogni caso devono sempre essere salvaguardate le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 63
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
2. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione, sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
4. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

ARTICOLO 64

Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile in cortili e scantinati

L'accatastamento o il tener accatastato, nei cortili circondati da fabbricati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, potrà avvenire previa richiesta e rilascio di relativa autorizzazione da parte del comando territoriale dei VV.FF.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ARTICOLO 65

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ARTICOLO 66

Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

1. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
2. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

3. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi, od in vicinanza di fiamme libere.

ARTICOLO 67

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve sempre essere richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Durante tutto l'arco dell'anno solare, ed in particolare in occasione delle festività natalizie, di Capodanno, di carnevale ed in altri momenti di aggregazione collettiva, è fatto divieto assoluto esteso a tutti i cittadini senza differenza di età, di utilizzare i seguenti prodotti:

- bombolette spray e schiumogene o comunque prodotti contenenti propellenti quali gas C.F.C. responsabili della distruzione dell'ozono;
- polveri e fiale irritanti o fetide;
- petardi e mortaretti che possano in qualunque modo ledere la quiete pubblica o arrecare eventuali danni fisici alle persone.

Inoltre è fatto obbligo a tutti i residenti nel territorio comunale, nel caso operino l'abbruciamento di residui di giardinaggio o altri vegetali, di mantenere una distanza di almeno 50 metri da terreni boscati o cespugliati, di isolare preventivamente il luogo ove tali operazioni vengono compiute con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 commi 2° e 5° della L.R. n. 16/94, nonché con la necessaria presenza di almeno un soggetto al fine di vigilare fino al totale esaurimento della combustione e dotato di attrezzature idonee al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

Nell'ambito dell'abitato, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5°, viene infine disposto l'utilizzo o di apposito inceneritore con adeguato camino di esalazione, oppure di porre in essere tutte le cautele necessarie al fine di limitare la dispersione dei fumi, ad una distanza di almeno 6 metri dal confine con le proprietà adiacenti e con l'obbligo della presenza di almeno un addetto al fine di vigilare fino al totale esaurimento della combustione.

ARTICOLO 68

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di guinzaglio. I cani circolanti senza museruola o guinzaglio, che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile consortile in custodia per 10 giorni, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Chieri.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni, devono essere dotati di microchip o tatuaggio identificativo, per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Viene fatto espresso divieto di lasciare incustodito, anche solo temporaneamente, qualsiasi animale legittimamente detenuto, il quale dovrà essere posto in buone

condizioni igienico sanitarie, eventualmente valutabili da personale dell'ENPA, che all'occorrenza potrà avvalersi della collaborazione di specialisti del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL n. 8 di Chieri.

ARTICOLO 69 **Strumenti da taglio**

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

ARTICOLO 70 **Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ARTICOLO 71 **Trasporto di acqua gassata e di seltz**

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ARTICOLO 72 **Scalpellamento di vie o piazze**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

ARTICOLO 73 **Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, si procederà secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 74
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ARTICOLO 75
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

ARTICOLO 76
Materiale di demolizione

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizioni od altro.

ARTICOLO 77
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane quando aperte devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 78
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ARTICOLO 79
Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 80
Disciplina dei prezzi

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno 1971, n°426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi

ARTICOLO 81
Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

ARTICOLO 82
Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ARTICOLO 83
Vendita del pane

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 luglio 1956, n°1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

È vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

ARTICOLO 84
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc.

ARTICOLO 85
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

ARTICOLO 86
Esalazioni di merce

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua e rinnovazione frequente di essa; nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ARTICOLO 87
Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre i cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ARTICOLO 88
Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, ed il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

Negli esercizi di vendita di generi alimentari le derrate vanno posti in appositi contenitori e ad un'altezza non inferiore a m. 0,50 dal suolo. Si devono inoltre osservare tutte le disposizioni atte a contribuire alla lotta contro le mosche coprendo, se si presenta la necessità, con una retina idonea a tale scopo.

Se le derrate sono poste all'esterno, nei casi previsti dall'art. 13, le stesse vanno coperte con materiale trasparente idoneo a difenderle dalla polvere.

È fatto assoluto divieto introdurre in detti esercizi animali di ogni specie, anche se tenuti dai proprietari al guinzaglio, in braccio o in modo diverso.

Tale divieto deve essere posto nei locali di vendita a cura dei titolari dell'esercizio e in modo ben visibile.

ARTICOLO 89 **Apertura o trasferimento di esercizi commerciali**

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

ARTICOLO 90 **Uso di contrassegni del Comune**

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deleghe autorizzate.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ARTICOLO 91
Esercizio del commercio ambulante

L'esercizio del commercio ambulante è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

ARTICOLO 92
Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale, che intende cessare la sua attività, dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

ARTICOLO 93
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori ambulanti, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ARTICOLO 94
Vendita ambulante di generi alimentari

La vendita ambulante di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande (gelati compresi) è soggetta, oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e Igiene dell'ASL.

ARTICOLO 95
Requisiti dei carretti della vendita ambulante

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1,20 compresi i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ARTICOLO 96
Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità Comunale.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ARTICOLO 97
Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei e edifici monumentali, debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

ARTICOLO 98
Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

ARTICOLO 99
Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco non si potranno collocare baracche o chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

1. attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
2. di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ARTICOLO 100

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco, con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S., revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale (o chi per esso).

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento, che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X
VARIAZIONE DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ARTICOLO 101
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione, debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza ed in difetto da ogni singolo convivente.

ARTICOLO 102
Cortei funebri

I cortei funebri, movendo dall'obitorio ospedaliero, o dall'abitazione dell'estinto, o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ARTICOLO 103
Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI PENALITA'

ARTICOLO 104 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e l'applicazione delle conseguenti sanzioni si applica il Regolamento relativo alle violazioni ai regolamenti comunali del Comune di Moriondo Torinese per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

ARTICOLO 105 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915 n°148, l'esecuzione d'ufficio a spes e degli interessati.

ARTICOLO 106 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procederanno al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, per consentire gli accertamenti del caso o per evitare il pericolo di occultamento di prove.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso all'autorità giudiziaria che al riguardo farà i provvedimenti prescritti.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di danni, spese sostenute, ecc.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione di vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperite, o in via di deperimento, saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

ARTICOLO 107 Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;

3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 gg. Essa si protrarrà fino a quando il contravventore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 108
Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dopo gli adempimenti formali previsti dalle vigenti leggi ed abroga ogni disposizione che in qualsiasi modo risulti in contrasto.

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana pag.
1
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana pag. 1
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento pag. 1

CAPO II Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Suolo pubblico
- Art. 6 Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 7 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art. 8 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 Scarico di rottami e detriti
- Art. 10 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 11 Installazione di tende solari
- Art. 12 Insegne, vetrine e pubblicità luminose
- Art. 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 Fiere e mercati
- Art. 15 Commercio ambulante
- Art. 16 Mercati di gente d'affari
- Art. 17 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 18 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 19 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 20 Collocamento di condutture

CAPO III NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI

- Art. 21 Disposizioni di carattere generale
- Art. 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 23 Disposizioni per i commercianti ambulanti
- Art. 24 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 25 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 26 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 27 Sgombro della neve
- Art. 28 Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 29 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche
- Art. 30 Pulizia delle vetrine
- Art. 31 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 32 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 33 Divieto di segatura e spaccatura della legna

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 34 Manutenzione degli edifici
- Art. 35 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 36 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 37 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 38 Depositi in proprietà privata
- Art. 39 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 40 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 41 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 42 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 43 Viali e giardini pubblici
- Art. 44 Vasche e fontane
- Art. 45 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 46 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V QUIETE PUBBLICA

- Art. 47 Esercizio di mestieri, arti ed industria
- Art. 48 Impianti di macchinari
- Art. 49 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 50 Funzionamento di motori in case di abitazione
- Art. 51 Rumori in case di abitazione
- Art. 52 Uso di strumenti sonori
- Art. 53 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 54 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 55 Schiamazzi, grida e canti
- Art. 56 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 57 Suono delle campane
- Art. 58 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 59 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili
- Art. 60 Carovane di nomadi

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 61 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 62 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 63 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 64 Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile in cortili e scantinati
- Art. 65 Fucine e forni
- Art. 66 Uso di fiamma libera
- Art. 67 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 68 Animali pericolosi – Cani
- Art. 69 Strumenti da taglio
- Art. 70 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 71 Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 72 Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 73 Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici
- Art. 74 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 75 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

- Art. 76 Materiale di demolizione
- Art. 77 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 78 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 79 Orari degli esercizi
- Art. 80 Disciplina dei prezzi
- Art. 81 Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 82 Vendita e scorta delle merci
- Art. 83 Vendita del pane
- Art. 84 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 85 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
- Art. 86 Esalazione di merce
- Art. 87 Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 88 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 89 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
- Art. 90 Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

- Art. 91 Esercizio del commercio ambulante
- Art. 92 Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 93 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 94 Vendita ambulante di generi alimentari
- Art. 95 Requisiti dei carretti della vendita ambulante

CAPO IX DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 96 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 97 Esercizio di guide pubbliche
- Art. 98 Venditori di giornali
- Art. 99 Baracche per pubblici spettacoli
- Art.100 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X VARIAZIONE DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art.101 Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art.102 Cortei funebri
- Art.103 Processioni – Manifestazioni

CAPO XI PENALITA'

- Art.104 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art.105 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art.106 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art.107 Sospensione delle licenze

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.108 Entrata in vigore